



RACCOMANDAZIONI SUL CONSENSO INFORMATO NELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A PERSONE MINORENNI



Introduzione

Queste Raccomandazioni si propongono di offrire una risposta organica ai numerosi interrogativi posti dai professionisti iscritti all'Albo sull'interpretazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico e, più in generale, sul consenso alla prestazione erogata a minorenni.

Il paragrafo I introduce la cornice normativa in materia. Il successivo paragrafo II analizza nello specifico il quadro normativo in materia di affidamento dei minori ed esercizio della responsabilità genitoriale. I paragrafi che seguono, III e IV, offrono al professionista indicazioni interpretative e operative utili ad orientarsi per quanto riguarda il consenso alla prestazione nel caso di persone minorenni. Nel paragrafo V la questione del consenso viene declinato nell'ambito scolastico, affrontando alcune situazioni specifiche.

La Commissione Deontologica dell'OPT
Christina Bachmann, Vicepresidente OPT
Ilaria Garosi, Segretario OPT
Carolina Limberti, Consigliera OPT
Francesco Serafino, Consigliere OPT
Vincenzo Farnararo, Avvocato
Adriana Andalò, funzionario uffici OPT

Indice

Note introduttive della Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

1- La cornice normativa

2- Il quadro normativo in materia di affidamento dei minori ed esercizio della responsabilità genitoriale

3- Le cautele dello psicologo in merito di consenso informato all'intervento sul minore

4- L'ipotesi eccezionale del 2° comma dell'art.31 del Codice Deontologico degli Psicologi

5- Declinazione delle raccomandazioni in ambito scolastico

a) Lo psicologo nella scuola per le attività di osservazione

b) Lo psicologo e le attività dello sportello di ascolto psicologico

Allegati:

Codice Deontologico

NOTE INTRODUTTIVE DELLA GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Desidero innanzitutto esprimere il mio sentito apprezzamento all'Ordine degli Psicologi della Toscana ed alla Sua Commissione Deontologica, per il pregevole lavoro di elaborazione delle "Raccomandazioni sul consenso informato nelle prestazioni professionali a persone minorenni", qui di seguito riportate che attesta innanzitutto un encomiabile senso di responsabilità, nell'esercizio del ruolo professionale, volto al recupero di una sempre maggiore attenzione alla persona e nella fattispecie alla persona di minore età considerata nella sua interezza.

È indubbio come il diritto alla salute quale diritto fondamentale, abbia nel corso del tempo ampliato ed arricchito i suoi contenuti, orientando sempre più la relativa attività di cura verso una concezione più etica e rispettosa della dignità della persona.

In tale ottica, il trattamento terapeutico si pone o quanto meno dovrebbe porsi sempre più come una cosiddetta "alleanza" tra medico e paziente improntata, alla stregua di quanto stabilito anche dal Codice Deontologico degli Psicologi, non solo su una reciproca fiducia e riconoscimento dei rispettivi diritti ma anche su una comunicazione ed informazione completa e comprensibile.

In tale prospettiva il Consenso Informato rappresenta, pertanto, un momento significativo nell'ambito di tale attività di comunicazione ed informazione, contribuendo a rafforzare appunto la richiamata alleanza e a tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Sebbene le persone di minore età non possano legalmente esprimere un Consenso giuridicamente vincolante, esse godono tuttavia del diritto di manifestare liberamente la loro opinione rispetto al trattamento terapeutico che li riguarda.

Il loro intendimento, peraltro, deve essere ascoltato e debitamente preso in considerazione dal medico e dall'operatore sanitario.

Come sancito, infatti, a livello internazionale dall'art. 12 della Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989, deve essere garantito "al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa", opinioni che devono essere "... debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".

Parimenti a livello nazionale, l'art.3 della Legge 219 del 2017 stabilisce che la persona di minore età "...Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità".

Ne consegue, pertanto, come l'ascolto della volontà della persona di minore età rappresenti, a livello ordinamentale, una delle modalità attraverso cui valorizzare la soggettività di quest'ultima e sebbene tale ascolto sia accompagnato da una serie opportuna di garanzie volte a verificare la "capacità di discernimento del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità", esso rappresenta senz'altro una notevole misura di rispetto della personalità e della soggettività della persona di minore età, attestando altresì il livello di civiltà di una società.

Le anzidette previsioni normative, informano dunque i principi sottesi alle prestazioni professionali anche degli Psicologi, imponendo ancor più responsabilità e cautela nel loro esercizio.

Così il testo che segue, nella veste di Raccomandazioni, rappresenta per i professionisti iscritti all'Albo degli Psicologi un prezioso strumento conoscitivo e di orientamento nell'ambito delle numerose e delicate fattispecie che caratterizzano, nel contesto di una realtà sociale complessa, il Consenso Informato per le prestazioni erogate alle persone di minore età.

Non posso dunque che ribadire il mio vivo apprezzamento per l'encomiabile lavoro svolto dall'Ordine nell'elaborare tali Raccomandazioni che attestano l'alto senso di responsabilità degli Psicologi della Toscana, nell'adempimento delle loro funzioni e

del delicato ed importante compito cui sono quotidianamente preposti, in particolare con riguardo al benessere e alla salute mentale delle persone di minore età”.

La Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Dott. Camilla Bianchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilla Bianchi', written in a cursive style.

1- LA CORNICE NORMATIVA

L'art. 32 della Costituzione riconosce il diritto alla salute, definendolo un diritto fondamentale dell'individuo di ogni età, quale indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionali.

Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Già la *Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Convention on the Rights of the Child – CRC*, entrata in vigore nel 1990) garantiva al minore *“capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”*, opinione che deve essere presa in considerazione *“tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”* (art.12). Inoltre sancisce il diritto del minore di avere accesso ai servizi per *“godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione”* (art.24).

La *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, proclamata nel 2000, con gli artt.1, 2 e 3 tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. In particolare l'art. 3 sul diritto all'integrità della persona definisce che: *“ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”* e *“Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge”*.

La legge n. 219 del 22/12/2017 *“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”* stabilisce che il consenso informato, in qualunque forma espresso, deve essere documentato e inserito nella cartella clinica. Tale legge promuove e valorizza una relazione di cura e di fiducia tra paziente e professionista basata sul consenso informato, nel quale si incontrano l'autonomia

decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del professionista.

La legge esplicita che il consenso informato può essere *“acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente”*, ma deve essere *“documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare”*.

L'articolo 3 della L.219/2017 fa specifico riferimento al minore:

“1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1.

Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.”

Il contesto normativo qui delineato riguarda tutti i professionisti che si occupano di salute, compresi gli psicologi, che esercitano a tutti gli effetti una professione sanitaria, come espressamente ribadito dalla recente L. 3/2018.

In tale quadro, nel caso di prestazioni a minori il professionista psicologo è chiamato a individuare chi abbia titolo a fornire per conto del minore il consenso informato, individuazione di per sé non facile, anche alla luce della complessa realtà in cui si trovano oggi ad operare gli psicologi. Nel caso di figli di genitori sposati, infatti, non c'è dubbio che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, ma (2018) in Italia le separazioni tra coniugi continuano ad aumentare (dati ISTAT, 2018) e sono molte le unioni con figli che non vengono suggellate formalmente dal matrimonio. Inoltre, non tutte le coppie con figli che si separano ricorrono al Tribunale per definire gli accordi al termine del legame. L'individuazione di chi deve prestare il consenso richiede pertanto la massima attenzione.

2- IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Ai sensi dell'art. 316 c.c. entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale sui figli minori, responsabilità che è esercitata da entrambi di comune accordo. La responsabilità, ed il relativo esercizio, compete ai genitori uniti in matrimonio ed a quelli che abbiano riconosciuto il figlio nato fuori dal matrimonio. Tale responsabilità non cessa in caso di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio, né in caso di crisi tra i genitori non uniti in matrimonio. L'unica ipotesi di cessazione della responsabilità genitoriale è quella, eccezionale, che ne venga dichiarata la decadenza (art. 330 c.c.).

Le situazioni critiche che possono riguardare il matrimonio o la convivenza, da cui deriva l'esigenza di disporre in merito all'affidamento dei minori, possono incidere sull'esercizio della responsabilità genitoriale, secondo quanto disposto dagli artt. 337bis e ss. c.c. Tali norme, infatti, se prevedono che l'ipotesi generale sempre preferibile sia quella di mantenere l'affidamento congiunto, da cui permane l'esercizio congiunto della responsabilità, contemplan anche l'ipotesi (eccezionale) che il minore possa essere affidato in via esclusiva ad uno dei genitori, a cui quindi competerà in via esclusiva, salvo diverso provvedimento del Giudice, l'esercizio della responsabilità. Il 3° comma dell'art. 337 ter c.c. prevede peraltro che le decisioni di maggiore interesse per il minore relative a istruzione, educazione, salute e scelta della residenza devono comunque essere prese di comune accordo da entrambi i genitori, con intervento del Giudice in caso di disaccordo, salvo che, per il caso di esercizio esclusivo, il Giudice non abbia disposto diversamente (art. 337quater, 3° comma). Infatti il Giudice potrebbe prevedere che anche tali decisioni possano essere prese dal solo genitore affidatario che ha l'esercizio della responsabilità. In questo ultimo caso il genitore non affidatario conserva comunque il potere di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art.316 c.c.) e può esercitarla ricorrendo al Giudice (art.337 quater c.c.).

Quindi, in estrema sintesi, il minore è tendenzialmente sempre soggetto alla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, siano essi coniugi (anche separati) o meno (divorziati, ex conviventi di fatto). Sono rare ed eccezionali le ipotesi in cui, in presenza dei due genitori, quello non affidatario non sia titolare della responsabilità ed anche in tal caso residua un potere di vigilanza sul minore.

Art. 316.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Art. 337-quater.

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter.

Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

3- LE CAUTELE DELLO PSICOLOGO IN MERITO DI CONSENSO INFORMATO ALL'INTERVENTO SUL MINORE

L'intervento psicologico sul minore, compresa l'osservazione psicologica, costituisce prestazione sanitaria e quindi va qualificato come intervento di "maggiore interesse" sul piano della salute (vedi art.155 co.3 c.c.). Ne consegue che lo psicologo non potrà svolgere attività sul minore se non con il consenso di entrambi i genitori titolari della responsabilità genitoriale, anche nel caso di affidamento esclusivo (fatte salve le eccezioni esposte nel paragrafo precedente), o del tutore.

All'atto pratico, lo psicologo che riceva da un solo genitore una richiesta di intervento dovrà richiedere che entrambi i genitori sottoscrivano il consenso informato alla prestazione, preferibilmente in presenza dello stesso psicologo; ove ciò fosse impossibile, potrà anche accettarsi un consenso espresso separatamente attribuibile a entrambi i genitori purché documentabile. In ogni caso, di fronte alla richiesta di una relazione scritta, trattandosi di diversa prestazione professionale rispetto agli incontri, va richiesto un nuovo consenso e lo psicologo deve porre particolare all'attenzione al rispetto dei principi del Codice Deontologico, in particolare deve riferire solo quanto appreso direttamente e non per riferito (art.7), ricordandosi che è sempre direttamente responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili conseguenze (art.3). Costituisce infatti violazione deontologica redigere una relazione su un minore su richiesta di un solo genitore senza aver acquisito il consenso informato dell'altro.

Qualora la richiesta di intervento provenga da un solo genitore che assuma di avere l'esercizio esclusivo della responsabilità anche per decisioni di maggiore interesse, lo psicologo dovrà richiedere ed acquisire prova documentale della circostanza, che potrà essere fornita tramite copia dei provvedimenti giudiziari che dispongono in tal senso. Verificato ciò, sarà sufficiente il consenso reso dal genitore che ha la responsabilità genitoriale.

Qualora la richiesta provenga dal genitore che non ha la responsabilità genitoriale in nessun caso si può procedere con la prestazione in assenza di consenso dell'altro genitore che esercita la responsabilità. Infatti, il genitore che non ha responsabilità

può esercitare la vigilanza soltanto attraverso il Giudice, non rivolgendosi direttamente a un professionista.

Diversamente, lo psicologo non potrà svolgere alcun intervento sul minore, limitandosi eventualmente ad un solo incontro volto alla verifica della possibile sussistenza di una effettiva necessità o opportunità di intervento (come indicato nel Codice Deontologico degli Psicologi al comma 2 dell'art.31), astenendosi dalla somministrazione di testistica e dalla redazione di relazioni o altri scritti. E' invece obbligo, laddove venga richiesto, rilasciare un certificazione di mera presenza, senza esprimere valutazioni di alcun tipo.

Nel caso di responsabilità condivisa dai genitori in contrasto sulla prestazione, laddove quindi uno dei due non intenda prestare il consenso, sarà il genitore che ritiene necessario o opportuno l'intervento ad attivarsi dinanzi alla competente autorità giudiziaria onde conseguire l'autorizzazione. Sarà quindi opportuno consigliare al genitore di rivolgersi al proprio legale ai fini dell'attivazione in giudizio, evidenziandosi che in via generale, come desumibile dall'art. 38 disp. att. c.c., la competenza all'adozione di provvedimenti nell'interesse del minore è del Tribunale Ordinario, residuando la competenza del Tribunale per i minorenni solo in materia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Nemmeno nel caso in cui il professionista ritenga non solo opportuno, ma addirittura necessario l'intervento professionale, lo psicologo potrà sostituirsi al genitore nell'esercizio della responsabilità. Il tal caso lo psicologo dovrà segnalare formalmente la circostanza al genitore che intende prestare il consenso, invitandolo ad attivarsi in sede giudiziaria, con l'assistenza di un legale, nell'interesse del minore. Ne consegue che per effettuare tale valutazione di necessità lo psicologo deve necessariamente vedere il minore per un incontro, per questo motivo l'OPT ritiene tale incontro consentito e non sanzionabile da un punto di vista disciplinare, sebbene non sia la posizione sposata da tutti gli Ordini territoriali. La necessità di consentire esplicitamente un primo incontro di osservazione è oggetto di discussione tra le Commissioni Deontologiche degli Ordini territoriali, coordinate dall'Osservatorio Nazionale Deontologico, modifica che essendo ancora in discussione non è ad oggi compiuta.

Può anche verificarsi il caso in cui uno dei genitori, anche in contesto non conflittuale, sia impossibilitato all'esercizio della responsabilità genitoriale per ragioni di lontananza, incapacità o altro impedimento: soccorre, in tal caso, l'art. 317 c.c., che attribuisce l'esercizio della responsabilità al genitore non impossibilitato. Le circostanze vanno valutate con riguardo alle caratteristiche dell'impossibilità (permanente, temporanea, assoluta o meno) e in relazione alla tipologia dell'intervento richiesto. Nei casi in cui venga valutata la necessità e quindi l'urgenza dell'intervento, potrà valere come esimente al consenso di entrambi anche una impossibilità transitoria, sempre che il consenso non sia oggettivamente ottenibile quanto meno con modalità di trasmissione a distanza (per esempio, via fax o mail con allegata copia del documento di identità del genitore impossibilitato). Tale conclusione è da considerarsi valida anche per il caso di minore cittadino straniero, laddove l'art. 37bis L. 218/95, in deroga al precedente art. 36 che demanda alla legge nazionale la normativa relativa ai rapporti tra genitori e minori, attribuisce sempre e comunque ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale. La lontananza o l'impedimento del genitore assente dovrà, comunque, essere accertata con ragionevole certezza tramite documentazione attendibile (per esempio, un contratto di lavoro all'estero o una relazione medica recente che attesti uno stato patologico) e, per estremo esonero di responsabilità, sempre confermata per iscritto dal genitore presente, che deve sempre e comunque sottoscrivere il consenso informato

c.c. art. 317. Impedimento di uno dei genitori.

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo.

4- L'IPOTESI ECCEZIONALE DEL 2° COMMA DELL'ART. 31 DEL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI

Il 2° comma dell'art. 31 del Codice Deontologico è caratterizzato da due simultanee evenienze, e cioè la ritenuta necessità dell'intervento e l'assoluta riservatezza dello stesso. Questo ultimo elemento deve essere sempre riferito alla sfera del minore, anche nel caso che la richiesta provenga dal genitore. Si tratta quindi di un caso eccezionale, caratterizzato dalla contemporanea sussistenza dei due requisiti richiesti, il che a sua volta presuppone che la richiesta di intervento possa provenire direttamente dal minore, non mediata dall'intervento genitoriale.

Procedere a una prestazione professionale in assenza di consenso informato da parte dei genitori è oggettivamente un caso molto raro che richiede un'attentissima valutazione circa la reale sussistenza di tali contemporanei requisiti (necessità e riservatezza), dato che la norma del Codice Deontologico rimette alla responsabilità dello stesso professionista tale valutazione (*"Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso..."*).

Qualora permanga un dubbio su uno dei due elementi, in assenza del consenso genitoriale, il professionista dovrà astenersi dalla prestazione, rinviando eventualmente il minore alle strutture preposte (ad esempio, i Consultori del servizio pubblico).

Qualora invece il professionista riscontri la effettiva contemporaneità dei requisiti sulla base di una ponderata valutazione, potrà svolgere l'intervento, salvo l'obbligo di informare "l'Autorità Tutoria". Individuare l'Autorità Tutoria che deve essere "informata" rimane un aspetto critico, la formula utilizzata dall'art. 31 del Codice Deontologico è formulata in modo poco chiaro. Nell'ordinamento giudiziario non esiste infatti un ufficio destinato a ricevere informative su simili circostanze. Per dare un significato alla norma, quindi, l'unica interpretazione possibile è che sia onere del professionista valutare se esista e quale sia l'autorità astrattamente competente a intervenire sulla fattispecie riferita dal minore.

Ad esempio, se il minore dovesse riferire fatti di rilevanza penale, il professionista dovrà attivarsi per il referto presso l'Autorità penale; qualora invece emergessero situazioni potenzialmente idonee ad incidere sulla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., si renderà doverosa una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. Contestualmente a tali adempimenti, lo psicologo potrà specificare la presa in carico del minore basata sulla valutazione della necessità e della riservatezza ai sensi del citato comma 2 dell'art. 31 del Codice Deontologico.

Qualora nella fattispecie riferita dal minore non sia possibile individuare una autorità potenzialmente competente, laddove il professionista giudichi di non poter prescindere dalla presa in carico del minore, sarà il professionista stesso ad assumersi direttamente la responsabilità del proprio intervento.

5- DECLINAZIONI DELLE RACCOMANDAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO

Lo psicologo è presente come figura professionale nella scuola con molteplici attività, pur non essendo un ruolo previsto in modo obbligatorio e strutturato alle dipendenze dell'istituto scolastico. Tale situazione pone molti dubbi e criticità sul come raccogliere il consenso informato e come rispettare il diritto di privacy di chi allo psicologo si rivolge. Sono numerose le attività in cui lo psicologo è coinvolto, dallo sportello di ascolto alle attività laboratoriali, per esempio sull'educazione emotiva, sull'educazione sessuale, nei percorsi di orientamento, nella formazione al personale docente, come consulente nei rapporti scuola-famiglia.

Giungono all'Ordine molti quesiti da parte dei professionisti iscritti riguardo la declinazione del nostro Codice Deontologico nel contesto scolastico. L'Ordine si era già espresso nel 2007 con delle raccomandazioni rispetto all'interpretazione dell'art. 31 del Codice Deontologico, raccomandazioni che alla luce dei cambiamenti che hanno investito la scuola e la normativa sulla privacy e sul consenso richiedono un aggiornamento e un maggiore dettaglio, che tuteli i minori, le loro famiglie e i professionisti stessi.

La scuola progetta le sue attività, comprese quelle svolte dallo psicologo, inserendole nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), che un tempo era annuale, mentre attualmente è una progettazione triennale. Questo significa che spesso con il POF la scuola decide le risorse da investire nei diversi ambiti, quali ad esempio la prevenzione del disagio, ma senza individuare il professionista che andrà a svolgere tale mansione, dato che l'incarico viene affidato successivamente tramite un bando, solitamente di durata annuale o anche di durata inferiore. Ne consegue che, sebbene le famiglie attraverso il POF siano informate delle attività che la scuola ha previsto, non sempre sanno che esse verranno svolte da uno psicologo, né sanno quale ne sia il nominativo e le specifiche competenze. Questo crea dubbi non solo sulla corretta modalità di pubblicizzarsi come professionista psicologo, ma anche su come adempiere correttamente al consenso informato alla prestazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Anche nel contesto scolastico non si può ignorare la responsabilità genitoriale che vede il genitore portatore dei diritti del figlio minore. Viste le criticità e i rapidi cambiamenti sociali a cui va incontro la nostra società si raccomanda di raccogliere il consenso informato in forma scritta e firmato da entrambi i genitori del minore anche in ambito scolastico.

1) Lo psicologo nella scuola per le attività di osservazione

Premesso che è buona norma non svolgere attività di tipo diagnostico all'interno del contesto scolastico, spesso lo psicologo è chiamato in causa per attività di osservazione di uno specifico alunno o di dinamiche di classe che coinvolgono alcuni specifici alunni. In tal caso come si deve comportare? Prima di entrare in classe, e quindi svolgere un intervento di gruppo, è necessario che richieda il consenso informato di tutti i genitori? Lo deve fare in forma scritta? Basta una circolare della scuola che informi i genitori della sua presenza? Può riferire ai docenti o al dirigente informazioni su specifici alunni che ha acquisito durante tale osservazione?

Come già esplicitato, le regole deontologiche valgono in qualsiasi contesto, anche in quello scolastico. E' attualmente in corso una discussione condivisa tra i vari Ordini territoriali sulla necessità di modificare l'art.31 per meglio rispondere ai cambiamenti culturali in atto e per chiarire alcune situazioni che si verificano in ambito scolastico. Ad oggi le raccomandazioni fornite sono in linea con l'art.31 vigente, in attesa di eventuali aggiornamenti nel caso di modifiche approvate tramite referendum.

Se si è stati incaricati di un'attività, che a scuola come abbiamo detto non deve essere di tipo diagnostico, è corretto rifiutarsi di osservare in classe un singolo alunno se lo scopo è di identificare eventuali psicopatologie. Può invece essere svolta un'attività di osservazione delle dinamiche di classe, con rispetto della privacy e della riservatezza. L'intervento dello psicologo è una prestazione professionale anche quando rivolto alla classe invece che al singolo, pertanto deve richiedere il consenso informato ai genitori di tali alunni. Una circolare informativa della scuola può ritenersi adeguata solo se contiene il nominativo dello psicologo, il suo titolo e la descrizione dell'attività che andrà a svolgere, consentendo ai genitori di scegliere di non partecipare a tale attività. E' necessario indicare come verranno trattati i

dati raccolti e se verrà garantito l'anonimato. Lo psicologo, infatti, non può riferire il contenuto di quanto appreso durante la sua prestazione professionale perché tenuto al segreto professionale e deve porre particolare attenzione a come riferisce l'oggetto della sua osservazione.

La redazione di una relazione scritta è una ulteriore prestazione professionale, diversa dall'osservazione stessa. Nel caso quindi il Dirigente Scolastico richieda una relazione sull'osservazione svolta in classe, va tutelata la privacy degli alunni osservati, che in tali relazioni deve essere garantita rendendoli non riconoscibili. Lo psicologo deve inoltre chiedersi sempre l'obiettivo della sua comunicazione scritta, declinandone i contenuti a seconda del destinatario.

In assenza del relativo specifico consenso rilasciato dai genitori lo psicologo deve difendere la propria autonomia professionale, garantendo in primis la riservatezza degli alunni, con ancora maggiore attenzione se si tratta di minori. E' comunque tenuto alla stesura di un breve resoconto sulla natura dell'attività svolta a titolo di rendicontazione.

2) Lo psicologo e le attività dello sportello di ascolto psicologico

L'attività dello sportello di ascolto pone non pochi interrogativi, ai quali si cercherà di rispondere in questa sede, consapevoli che tali risposte potrebbero non essere esaustive. L'obiettivo è di indicare un orientamento che tuteli l'opera del professionista.

Molti psicologi sono impegnati nelle attività di sportello di ascolto psicologico che, avendo come obiettivo la prevenzione del disagio o l'eventuale sua identificazione, non possono che essere svolte dallo psicologo (vedi a questo proposito la sentenza del Tar del Lazio 13020/2015, ricorso del CNOP). Accanto agli sportelli di ascolto nelle scuole secondarie di secondo grado esistono ancora i Centri di informazione e consulenza, i cosiddetti CIC, istituiti dalla Legge 309/90, nati per la prevenzione delle tossicodipendenze e trasformati nel tempo in servizi di diffusione delle informazioni utili alla tutela della salute e alla promozione del benessere. Esclusi gli interventi di sensibilizzazione sul tema delle dipendenze all'interno dei CIC che vedono coinvolti gli psicologi del servizio pubblico, solitamente per gli altri sportelli di ascolto lo psicologo riceve un incarico come libero professionista in seguito alla

partecipazione a un bando pubblico indetto dalla scuola o, in rari casi, su incarico diretto.

Trattandosi di uno sportello di ascolto, garantire la privacy e la riservatezza di chi vi si rivolge è un presupposto fondamentale atto a garantirne il buon funzionamento, proprio per permettere a tutti gli alunni di poter usufruire di una sorta di spazio protetto gestito da un professionista formato all'ascolto. Tolti gli alunni maggiorenni, per i quali si procede come per gli adulti, di fronte alle richieste dei minori si evidenziano notevoli criticità.

- *Il consenso informato va richiesto preventivamente a tutti i genitori, per iscritto, prima ancora di sapere se il loro figlio o figlia si rivolgeranno allo sportello d'ascolto?*

Non necessariamente, ma sicuramente lo psicologo deve avere il consenso informato da parte dei genitori prima di vedere il minore. Premesso che l'acquisizione preventiva e preliminare presso tutti i genitori del consenso alla prestazione appare molto onerosa, complessa (sia per la scuola che per il singolo psicologo) e difficile da realizzare, lo psicologo può chiedere che sia il Dirigente Scolastico a inviare apposita comunicazione all'inizio dell'anno scolastico a tutte le famiglie, informandole del servizio svolto dallo psicologo (indicandone il nominativo, la qualifica e il numero di iscrizione all'Ordine) e chiedendo a tutti i genitori di esprimere in forma scritta il consenso o l'eventuale diniego preventivo a che il figlio o la figlia si rivolga allo sportello. Un'altra modalità è di chiedere il consenso soltanto ai genitori degli alunni che via via si rivolgono allo sportello. Acquisire personalmente dai genitori il consenso informato, rendendosi disponibili a rispondere a domande e a dare chiarimenti, garantisce il massimo della comprensione del consenso richiesto ai genitori.

Lo psicologo potrebbe trovarsi in una situazione scomoda nel momento in cui avverte la necessità di offrire il proprio ascolto a un minore che non riceve dai propri genitori l'autorizzazione a rivolgersi allo sportello (in altre parole i genitori si oppongono alla prestazione professionale). Può quindi accadere che i genitori neghino il consenso informato (o non lo abbiano mai dato), e di conseguenza l'accesso del proprio figlio o figlia allo sportello d'ascolto, mentre il minore potrebbe comunque

chiedere aiuto allo psicologo, rivolgendosi allo sportello autonomamente di propria iniziativa.

Oltre alle modalità di richiesta del consenso informato ai genitori, può accadere che il minore, proprio per la natura delle problematiche che porta (per esempio, su un rischio di gravidanza indesiderata, su malattie sessualmente trasmissibili, su dubbi sull'identità di genere o sul proprio orientamento sessuale) non voglia che i genitori siano informati del ricorso al servizio dello sportello d'ascolto. In tal caso il professionista psicologo potrebbe accogliere la richiesta del minore prestandosi ad un colloquio informativo che possa fornire al minore informazioni su come farsi aiutare, ad esempio spiegandogli come rivolgendosi al consultorio o supportandolo nel chiedere ai propri genitori di permettergli di rivolgersi ad uno psicologo. Senza il consenso non può procedere con gli incontri.

- *Una volta che il minore si sia rivolto allo psicologo per chiedere aiuto, questi è tenuto a informare la famiglia dei contenuti emersi?*

Come indicato nel Codice Deontologico, lo psicologo deve sempre tutelare in primis la salute e il benessere di chi vi si rivolge (art.3) ed è tenuto al segreto professionale (art.11). Il segreto può essere infranto solo nei casi previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso si ravveda la necessità di coinvolgere i genitori è importante non rompere il rapporto di fiducia con il minore e il suo diritto alla riservatezza, si può quindi concordare insieme al minore stesso la modalità di contatto con i suoi genitori e i contenuti della comunicazione.

- *Se durante un incontro allo sportello lo psicologo viene a conoscenza di una situazione di violenza sessuale, è tenuto a informare il Dirigente Scolastico?*

Trattandosi di un reato procedibile d'Ufficio (come lo *stalking* verso i minori, l'abuso di mezzi di correzione, i maltrattamenti in famiglia, la prostituzione minorile), di cui viene a conoscenza mentre svolge la sua mansione all'interno di una istituzione pubblica, lo psicologo ha l'obbligo del referto, cioè di riferire con atto formale alle Autorità giudiziarie competenti. Il Dirigente Scolastico non è un'Autorità giudiziaria.

- *Il genitore di un alunno chiede allo psicologo un appuntamento per parlare del figlio o della figlia che si è rivolta allo sportello. Può lo psicologo effettuare questo incontro?*

Lo psicologo deve rispettare la riservatezza del minore, deve avvalersi della sua competenza e autonomia professionale per decidere se è opportuno riferire al genitore delle informazioni sul figlio senza il suo esplicito consenso e valutare se tali informazioni tutelano la salute e il benessere del minore. Se si è a conoscenza di situazioni particolari che coinvolgono i genitori (cause, CTU, percorsi di mediazione, ecc.) è buona norma convocare entrambi i genitori, anche quando la richiesta proviene da uno soltanto, per evitare di esporre il minore e il proprio lavoro a pericolose triangolazioni. L'incontro deve tenersi a scuola, non presso il proprio studio.

- *Il genitore di un alunno telefona allo psicologo per parlare del figlio o della figlia che si è rivolta allo sportello. Può lo psicologo dare informazioni per telefono?*

Lo psicologo deve rispettare la riservatezza del minore, deve avvalersi della sua competenza e autonomia professionale per decidere se è opportuno riferire al genitore delle informazioni sul figlio senza il suo esplicito consenso e valutare se tali informazioni tutelano la salute e il benessere del minore. Qualora ritenga utile parlare con il genitore, deve convocare entrambi i genitori per un incontro a scuola.

- *Il genitore di un alunno che si è rivolto allo sportello d'ascolto contatta lo psicologo chiedendo una relazione sul figlio. Lo psicologo deve redigerla?*

Premesso che la redazione di una relazione è un'attività professionale che richiede esplicito consenso da parte di entrambi i genitori anche nel caso venga richiesta da un genitore soltanto, lo psicologo è tenuto al segreto professionale e quindi deve opporsi alla redazione di tale relazione, anche qualora la richiesta arrivi da entrambi i genitori o dal Dirigente Scolastico.

- *In caso di attività rivolte a alunni minorenni in orario extrascolastico, per esempio una serata a tema, è necessario avere il consenso dei genitori?*

Se si tratta di incontri informativi o divulgativi, che quindi non sono attività sanitarie, può essere sufficiente che la scuola informi preventivamente i genitori tramite inserimento dell'attività nel POF o attraverso specifica comunicazione.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI

Capo I - Principi generali

Articolo 1

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 2

L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3

Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le

eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4

Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.

Articolo 5

Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

La violazione dell'obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.

Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6

Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.

Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8

Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.

Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9

Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.

Nell' ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.

Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.

Articolo 10

Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11

Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12

Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.

Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13

Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.

Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14

Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.

È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15

Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16

Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17

La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.

Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.

Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18

In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19

Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20

Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21

L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.

Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza

Articolo 22

Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23

Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata

all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.

Articolo 24

Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.

Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25

Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26

Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.

Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.

Articolo 27

Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.

Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28

Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.

Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29

Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30

Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31

Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.

Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32

Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.

Capo III - Rapporti con i colleghi

Articolo 33

I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34

Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36

Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Articolo 37

Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38

Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV - Rapporti con la società

Articolo 39

Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.^[1]

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V - Norme di attuazione

Articolo 41

È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42

Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

